

POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITA'

CON RIGUARDO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITA'

CON RIGUARDO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

edizione 2025

Sommario

1. Definizioni e terminologia.....	1
2. Obiettivi e destinatari	2
3. Consiglio di Amministrazione	3
3.1 Principi	3
3.2 Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione	3
3.3 Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione	4
3.4 Il Decreto 88 e il Regolamento 38	6
4. Collegio Sindacale.....	8
4.1 Composizione quantitativa del Collegio Sindacale	8
4.2 Composizione qualitativa del Collegio Sindacale.....	8
5. Monitoraggio dell’attuazione della Politica e relativo aggiornamento	8

1. Definizioni e terminologia

Per le finalità della Politica, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

Board Performance Evaluation	Il processo di autovalutazione svolto annualmente dal Consiglio di Amministrazione in merito al proprio funzionamento e a quello dei Comitati endoconsiliari.
Codice delle Assicurazioni Private	Il Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni.
Codice di Corporate Governance	Il Codice di Corporate Governance delle società quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.
Codice Etico	Il Codice Etico del Gruppo Unipol adottato dal Consiglio di Amministrazione di Unipol, da ultimo, nella riunione del 23 marzo 2017.
Collegio Sindacale ovvero Organo di Controllo	Il Collegio Sindacale di Unipol.
Consiglio di Amministrazione ovvero Consiglio o Organo Amministrativo	Il Consiglio di Amministrazione di Unipol.
Decreto 88	Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 maggio 2022, n. 88, in materia di requisiti e criteri di idoneità alla carica degli esponenti aziendali delle imprese assicurative.
Fit&Proper Policy	La Politica adottata dal Consiglio di Amministrazione di Unipol in materia di requisiti e criteri di idoneità alla carica, fra gli altri, degli Amministratori e dei Sindaci.
Euronext Milan	Il Mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Gruppo Unipol ovvero Gruppo	Unipol Assicurazioni S.p.A. e le società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate.
Organi Sociali	Congiuntamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Unipol.
Politica	La presente politica in materia di diversità con riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Unipol.
Regolamento 38	Il Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Codice delle Assicurazioni Private, come da ultimo modificato e integrato con Provvedimento IVASS 5 marzo 2024, n. 142.
Regolamento 44	Il Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44, in materia di antiriciclaggio, come modificato e integrato con Provvedimento IVASS 4 giugno 2024, 144.

Statuto	Lo Statuto sociale di Unipol.
Testo Unico della Finanza	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
Unipol ovvero la Società	Unipol Assicurazioni S.p.A.

2. Obiettivi e destinatari

La Politica in materia di diversità, adottata dal Consiglio di Amministrazione di Unipol, sentito il parere del Comitato Nomine e Corporate Governance nonché, per quanto di competenza, dal Collegio Sindacale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-bis, comma 2, lett. d-bis, del Testo Unico della Finanza, intende fornire le linee guida in merito ai criteri per una composizione ottimale degli Organi Sociali della Società, funzionali al più efficace svolgimento dei compiti e delle responsabilità ad essi affidati dalle disposizioni normative, anche di autoregolamentazione, e dallo Statuto.

Il presente Documento è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di selezione e nomina dei componenti degli Organi Sociali della Società e, in particolare:

- agli Azionisti che, ai sensi di legge e di Statuto, intendano presentare, in occasione dei rinnovi degli Organi Sociali, liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- all'Assemblea degli Azionisti chiamata a nominare gli Organi Sociali;
- al Consiglio di Amministrazione, per la valutazione della propria adeguata composizione collettiva nonché per la formulazione, ai sensi della Fit&Proper Policy, dell'orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenuto conto degli esiti della *Board Performance Evaluation* ("Orientamento"), in conformità alla normativa applicabile e al Codice di Corporate Governance;
- al Collegio Sindacale, per le analoghe valutazioni ad esso richieste ai sensi della normativa applicabile e della Fit&Proper Policy;
- al Consiglio di Amministrazione, oltre che all'Assemblea degli Azionisti, nel caso in cui si renda necessario provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

La Politica è redatta tenendo conto della complessità e specificità del settore in cui Unipol e il Gruppo operano, del ruolo di capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol svolto dalla Società, dell'esperienza maturata dagli Organi Sociali con riguardo alle proprie attività e alle modalità di funzionamento, anche rispetto ai Comitati endoconsiliari, nonché agli esiti della *Board Performance Evaluation* periodica.

Pertanto, nel rispetto delle prerogative spettanti agli Azionisti in sede di designazione e nomina dei componenti gli Organi Sociali, si esprime l'auspicio che, nelle rispettive composizioni, si tenda all'integrazione di diversificate competenze ed esperienze professionali avuto altresì riguardo a un'equilibrata rappresentanza di genere, tutelata dalla legge e dallo Statuto, nonché ai benefici che possono derivare da una composizione bilanciata in termini di anzianità di carica e di fasce d'età, al precipuo scopo di contribuire a massimizzare la qualità dell'operato dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, per quanto di rispettiva competenza, anche tenuto conto di quanto previsto dal Decreto 88, come *infra* precisato.

3. Consiglio di Amministrazione

3.1 Principi

Le indicazioni che seguono mirano a individuare le caratteristiche degli Amministratori che – per diversità di percorso formativo e professionale, età e genere – consentono una integrata, complementare ed equilibrata composizione dell’Organo Amministrativo.

Per quanto attiene in particolare alle competenze ed esperienze professionali, al duplice fine di assicurare un’adeguata dialettica nel Consiglio di Amministrazione, volta a favorire l’assunzione di decisioni collegiali consapevoli, e di attribuire agli Amministratori incarichi diversi nell’ambito del Consiglio stesso e nei Comitati endoconsiliari, devono concorrere all’interno dell’Organo Amministrativo – anche tenuto conto della normativa in proposito applicabile (vedi par. 4.2 che segue) – una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, in quanto la compresenza di competenze diversificate assicura la complementarità dei profili professionali e favorisce l’efficiente funzionamento del Consiglio e dei Comitati stessi.

A tal riguardo, anche il Codice Etico sottolinea altresì l’importanza che le scelte e le modalità di nomina degli Amministratori, conformi alle normative *pro tempore* vigenti, facciano particolare riferimento ai criteri di competenza professionale e integrità personale, oltre che di indipendenza, favorendo all’interno del Consiglio di Amministrazione il mantenimento di un clima coeso, collaborativo, dialettico e sinergico, tale da consentire a ciascun Amministratore di esprimere al meglio le proprie professionalità e di metterle a fattor comune.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso di autorevolezza tale da assicurare un corretto e trasparente funzionamento del Consiglio medesimo, disponendo inoltre di adeguate conoscenze in materia di governo societario.

Si evidenzia infine, che la Società pone adeguata attenzione alla formazione dei propri Amministratori. Ai sensi degli artt. 5, comma 2, lett. v) e 71, comma 2, lett. aa), del Regolamento 38 e del Codice di Corporate Governance, vengono periodicamente organizzate apposite *induction session* (cui partecipa anche il Collegio Sindacale), in occasione delle quali sono effettuati specifici approfondimenti al fine di consentire ai componenti degli Organi Sociali di consolidare, e preservare nel tempo, le necessarie competenze tecniche e un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui operano la Società e il Gruppo, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento.

3.2 Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

Secondo quanto disposto dall’art. 10 (“Organo Amministrativo”) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 19¹.

Ai fini della valutazione della composizione quantitativa dell’Organo Amministrativo, si deve tener conto di diversi criteri e di differenti esigenze derivanti dalle peculiarità del ruolo e dell’attività della Società e dagli ambiti di operatività della stessa, nonché dalle caratteristiche del Gruppo a essa facente capo, cercando di realizzare un

1 L’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025 ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di ridurre a 19 il numero massimo dei componenti l’organo amministrativo, anche al fine di assicurare la non pletoricità dell’organo medesimo.

equilibrato contemperamento di dette esigenze.

Le dimensioni del Consiglio di Amministrazione devono adeguatamente supportare i compiti di indirizzo strategico e di coordinamento che tale organo è chiamato ad assolvere, tenendo conto dell'esigenza di strutturare la delega delle funzioni di analisi e supporto consultivo e propositivo ai Comitati endoconsiliari, anche in considerazione della complessità del Gruppo e della necessità di assicurare un adeguato funzionamento dei Comitati stessi.

Al riguardo, in relazione alle dimensioni e all'articolazione gestionale e organizzativa del Gruppo, rilevano:

- lo specifico ruolo assolto da Unipol quale emittente con azioni quotate su Euronext Milan nonché quale ultima società controllante italiana del Gruppo Unipol;
- l'attività di impresa assicurativa e riassicurativa svolta direttamente dalla Società, con il ruolo di capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol;
- la presenza, lungo la catena partecipativa che fa capo alla Società, delle imprese assicurative del Gruppo e di altre società operanti nel settore finanziario; assetto che connota il ruolo di Unipol e lo caratterizza per profili e problematiche del modello di indirizzo e di *governance* complessi dal punto di vista operativo ed organizzativo;
- la diversificazione dei *business* del Gruppo, del quale fanno parte anche le società strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa (fra cui quelle esercenti attività immobiliare) nonché le aziende operanti in settori diversificati (alberghiero, *welfare*, salute, agricolo).

Tali caratteristiche inducono all'adozione di una composizione collegiale che sia in grado di garantire un adeguato apporto alle strategie da adottare per l'indirizzo e la gestione delle diverse attività del Gruppo, nonché di disporre di un numero di membri tale da consentire la funzionalità del Consiglio di Amministrazione nonché l'efficiente funzionamento dei Comitati endoconsiliari, anche tenendo in considerazione l'esigenza di assicurare un efficiente bilanciamento delle competenze presenti in questi ultimi.

In vista dell'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione, l'Organo Amministrativo uscente di Unipol, esaminato il parere del Comitato Nomine e Corporate Governance, formula in concreto agli Azionisti, nell'ambito dell'Orientamento, anche in conformità alla presente Politica, i propri suggerimenti sulla composizione quantitativa del Consiglio, anche tenuto conto dei risultati della *Board Performance Evaluation* e compatibilmente con l'esigenza di diversificazione delle competenze ritenute necessarie, di cui al paragrafo successivo, nonché con le richiamate dimensioni e complessità della Società e del Gruppo.

3.3 Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

La normativa applicabile alla Società prevede specifici requisiti e criteri di idoneità alla carica che devono essere posseduti dai componenti dell'Organo Amministrativo.

Fermo restando quanto precisato più in dettaglio nel par. 3.4 che segue, per quanto riguarda la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione, la Politica prevede in generale che:

- gli Amministratori siano per la maggior parte non esecutivi, in grado di fornire un adeguato contributo alle attività consiliari, arricchendo la discussione consiliare con competenze di carattere strategico generale, o tecnico particolare, formate anche all'esterno del Gruppo, in modo da poter analizzare gli argomenti in discussione da prospettive diverse, contribuendo così ad alimentare la dialettica, che è il presupposto

- distintivo di una decisione collegiale meditata e consapevole;
- con riferimento al requisito di indipendenza, alla data della presente Politica, in aggiunta a quanto disposto in proposito dal Testo Unico della Finanza nonché in conformità alla regolamentazione di settore applicabile:
 - il Codice di Corporate Governance prevede che – nel caso di emittenti aventi le caratteristiche di Unipol in termini di dimensione e di diversificazione del proprio azionariato – gli amministratori indipendenti costituiscano almeno la metà dell’Organo Amministrativo medesimo, ciò consentendo fra l’altro un’eterogenea composizione dei Comitati endoconsiliari;
 - il Regolamento 38 prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto per almeno il 25% da Amministratori indipendenti ai sensi del Decreto 88;
 - in conformità a quanto attualmente previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra generi e allo Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto almeno per due quinti (arrotondati per eccesso) da amministratori appartenenti al genere meno rappresentato;
 - debba essere assicurata all’interno del Consiglio di Amministrazione una bilanciata combinazione di diverse anzianità di carica e fasce d’età, con ciò condividendo in ogni caso il significativo valore che l’esperienza maturata e la conoscenza delle attività e delle dinamiche del Gruppo possono apportare in termini di contributo all’efficace funzionamento del Consiglio;
 - al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l’effettività del ruolo, gli Amministratori siano in grado di dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico;
 - i profili manageriali e/o professionali e/o accademici e/o istituzionali di ciascuno dei Consiglieri, secondo quanto previsto dalla applicabile normativa di settore, siano tali da consentire all’Organo Amministrativo di disporre, nel suo complesso, di competenze tecniche ed esperienze fra loro diverse e complementari, al fine di assolvere i propri compiti.

Con specifico riguardo alle competenze, nell’individuare l’insieme di quelle ritenute necessarie al Consiglio di Amministrazione nel suo *plenum* per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti, si deve tener conto:

- di quanto in proposito previsto dalla normativa nazionale applicabile al settore assicurativo (*i.e.* Decreto 88 e Regolamento 38), tenuto conto dell’attività assicurativa svolta direttamente dalla Società e del ruolo di capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, nonché dalla Fit&Proper Policy approvata dall’Organo Amministrativo della stessa;
- delle indicazioni emanate dalle istituzioni e *authority* europee²;

² A livello comunitario, l’art. 273, commi 2 e 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la Direttiva 2009/138/CE (*Solvency II*), prevede quanto segue:

“(…)

2. La valutazione della competenza di una persona include la valutazione delle sue qualifiche professionali e formali, delle sue conoscenze ed esperienze pertinenti nel settore assicurativo, in altri settori finanziari o in altri ambiti di attività e tiene conto dei compiti assegnati a tale persona e, se del caso, delle sue competenze in ambito assicurativo, finanziario, contabile, attuariale e gestionale.

3. La valutazione della competenza dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza tiene conto dei compiti assegnati ai singoli membri in modo da assicurare un’appropriata diversità delle qualifiche, delle conoscenze e delle esperienze pertinenti così da garantire che l’impresa sia gestita e vigilata in modo professionale.”

- delle funzioni assegnate al Consiglio, del suo funzionamento e dell'articolazione in Comitati endoconsiliari, nonché della complessità e delle dimensioni del Gruppo, della tipologia di attività svolta e della quotazione in mercati regolamentati³;
- delle *best practice* diffuse nel mercato.

Stante il carattere prevalentemente nazionale del Gruppo, la Politica non contiene particolari previsioni in merito al profilo e all'esperienza internazionale degli Amministratori.

3.4 Il Decreto 88 e il Regolamento 38

A partire dal rinnovo dell'Organo Amministrativo da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025, hanno trovato piena applicazione le disposizioni del Decreto 88 e del Regolamento 38 in materia di requisiti e criteri di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, indipendenza (anche di giudizio), disponibilità di tempo allo svolgimento della carica e limiti al cumulo degli incarichi, nonché di adeguata composizione collettiva dell'Organo Amministrativo. A tale ultimo riguardo, in particolare, per quanto di specifico interesse in questa sede, l'art. 10 del Decreto 88 prevede che:

- la composizione del Consiglio di Amministrazione debba essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna dell'organo; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operatività dell'alta direzione; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione dell'impresa;
- è presa in considerazione, a questi fini, la presenza nell'Organo Amministrativo di esponenti:
 - a) diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico;
 - b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi indicati in precedenza;
 - c) adeguati nel numero ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.

Ai fini della valutazione dell'adeguata composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione, deve essere tenuta in considerazione anche la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta dai singoli esponenti in più di uno dei seguenti ambiti (vedi art. 9 del Decreto 88):

- 1) mercati finanziari;
- 2) regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
- 3) indirizzi e programmazione strategica;
- 4) assetti organizzativi e di governo societari;
- 5) gestione dei rischi;
- 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

³ Inoltre, ai sensi del Codice di Corporate Governance, almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione deve essere in possesso, rispettivamente, di adeguata:

- esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

- 7) attività e prodotti assicurativi;
- 8) scienze statistiche e attuariali;
- 9) informativa contabile e finanziaria;
- 10) tecnologia informatica.

In aggiunta, ai sensi della Fit&Proper Policy, l'Organo Amministrativo valuta la conoscenza teorica e/o l'esperienza pratica posseduta dagli esponenti in materia di sostenibilità e di antiriciclaggio.

A quest'ultimo riguardo, infatti, ai sensi del Regolamento 44, il Consiglio di Amministrazione deve valutare il possesso, da parte dei propri componenti, di specifiche competenze in materia di antiriciclaggio, anche al fine di consentire l'individuazione di un Consigliere all'uopo responsabile, che – ove non sia esecutivo – assume la qualifica di Amministratore esecutivo.

**** * * * ***

In occasione del rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, l'Organo Amministrativo uscente, sentito il parere del Comitato Nomine e Corporate Governance, identifica la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione per realizzare i sopra richiamati obiettivi di diversificazione di cui all'art. 10 del Decreto, esprimendo al riguardo il proprio Orientamento in conformità alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance⁴ e alle disposizioni del Regolamento 38⁵. In tale Orientamento – che tiene conto, tra l'altro, degli esiti della *Board Performance Evaluation* – il Consiglio di Amministrazione uscente segnala se, a giudizio dello stesso, in linea generale, il proprio assetto rifletta correttamente ed in maniera adeguata le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente, di genere e di età/anzianità di carica) e competenze necessarie, fornendo in proposito specifiche indicazioni agli Azionisti.

L'Organo Amministrativo verifica, successivamente alla sua nomina da parte dell'Assemblea, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa espressa nell'Orientamento e quella effettiva risultante dal processo di nomina. In ogni caso, il nuovo Consiglio di Amministrazione esprime la valutazione sull'adeguatezza della propria composizione collettiva rispetto a quella dallo stesso ritenuta ottimale, adottando, in caso di carenze, le misure necessarie a colmarle, fra cui quelle indicate dall'art. 11 del Decreto 88.

In caso di nomina per cooptazione di uno o più Amministratori da parte del Consiglio di Amministrazione in carica, l'organo medesimo seleziona il/i candidato/i tenendo conto della predetta valutazione, della quale sarà dato conto agli Azionisti in vista dell'Assemblea nella quale verrà a scadenza la nomina per cooptazione o anche nel caso in cui l'Assemblea provveda direttamente alla sostituzione dell'Amministratore cessato, ove la stessa dovesse tenersi

⁴ L'art. 4 della Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance – allo stato applicabile solo ad Unipol - prevede che *"Nelle società diverse da quelle a proprietà concentrata [quale è Unipol] l'organo di amministrazione esprime, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione"*.

⁵ In particolare:

- l'art. 71, comma 2, lett. bb), del Regolamento 38 prevede che, con riferimento all'ultima società controllante italiana (quale è Unipol), il Consiglio di Amministrazione esprime *"[...] orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna, anche considerata la struttura del gruppo, con particolare riguardo alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice"*;
- l'art. 5, comma 2, lett. z), del Regolamento 38 prevede che il Consiglio di Amministrazione delle imprese assicurative esprime *"[...] orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nell'organo amministrativo sia ritenuta opportuna e proponendo eventuali azioni correttive"*.

prima della scadenza del mandato consiliare, per l'assunzione delle opportune deliberazioni da parte degli Azionisti medesimi.

Con particolare riguardo alle competenze di cui all'art. 9 del Decreto 88, oltre a quelle in materia di sostenibilità e di antiriciclaggio, il Consiglio di Amministrazione uscente classifica le stesse nell'Orientamento secondo un principio di gradualità individuando, per ciascuna il grado di diffusione ritenuto opportuno (*i.e.* alto, medio o contenuto) e la quota minima di Amministratori che si ritiene debbano esserne in possesso. L'Organo Amministrativo, successivamente alla sua nomina, valuta la rispondenza della propria composizione rispetto a detta classificazione, esprimendo altresì in proposito la propria condivisione o meno.

4. Collegio Sindacale

4.1 Composizione quantitativa del Collegio Sindacale

Secondo quanto disposto dall'art. 17 ("Sindaci") dello Statuto alla data della presente Politica, il Collegio Sindacale di Unipol è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

4.2 Composizione qualitativa del Collegio Sindacale

La normativa applicabile alla Società prevede specifici requisiti di idoneità alla carica che devono essere posseduti dai componenti dell'organo di controllo.

Per quanto riguarda la composizione qualitativa del Collegio Sindacale, stante il ruolo di detto organo e la puntuale disciplina normativa di settore prevista per i suoi componenti, la presente Politica si limita a prevedere che:

- in conformità a quanto attualmente previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra generi e allo Statuto, due quinti dei componenti dello stesso (con arrotondamento per difetto) debba appartenere al genere meno rappresentato, sia al momento della nomina dell'organo medesimo che nel corso del mandato;
- al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i Sindaci siano in grado di dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

Anche con riferimento all'Organo di Controllo, si segnala che, a partire dal rinnovo dello stesso da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2025, ha trovato applicazione quanto illustrato per gli Amministratori al par. 3.4 che precede.

5. Monitoraggio dell'attuazione della Politica e relativo aggiornamento

L'Organo Amministrativo della Società, con il supporto del Comitato Nomine e Corporate Governance, monitora l'attuazione della Politica e – ove necessario od opportuno – ne cura l'aggiornamento tenendo conto anche degli esiti del processo di autovalutazione annuale del Consiglio di Amministrazione.

Unipol Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna

unipol.com
unipol.it